



**FILLEA-CGIL
NOVARA**

Federazione Italiana
Lavoratori Legno
Edili Industrie
Affini ed Estrattive

Contratti integrativi al CCNL Piccole e Medie Imprese edili della provincia di Novara

Per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini
della Provincia di Novara



Novara, Novembre 2001

In occasione del 7° Congresso provinciale della categoria

SEDI FILLEA CGIL

NOVARA - Via Mameli, 7/B
da Lunedì a Venerdì
Tel. 0321 665255

ARONA - Via XXIV Maggio, 11
Mercoledì pomeriggio 16,00 – 19,00
Tel. 0322 44240

BORGOMAERO - Via Marazza, i 9
Venerdì pomeriggio 16,00 - 19,00
Tel. 0322 81401 - 82073

GALLIATE - Via Orelli, 32
Martedì pomeriggio 16,00 – 19,00
Tel. 0321 861337

TRECATE - P.zza Cavour, 3
Lunedì pomeriggio 16,00 - 19,00
Tel. 0321 75584

OLEGGIO - Via Nebulina, 41
Tel. 0321 94882

CONTRATTI INTEGRATIVI AL CCNL PICCOLE MEDIE IMPRESE EDILI DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Scopo di questa pubblicazione è di fornire un utile documento informativo in merito alla contrattazione territoriale integrativa per le imprese edili della provincia di Novara, in cui è applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato tra l'ANCE e la Fillea-CGIL, la Feneal-UIL e la Filca-CISL.

Il volume contiene:

1. Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del 24 Gennaio 1990.
2. Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del 29 Marzo 1999.
3. Tabella paga dei minimi contrattuali al 01/01/2001 per operai e impiegati.

Il contratto del '90 resta valido nelle parti che non sono state modificate o aggiornate nel contratto stipulato nel '99.

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO DEL 24 GENNAIO 1990

Addì 24 Gennaio 1990 presso l'Associazione degli Industriali di Novara

tra

- La SEZIONE COSTRUTTORI EDILI della Associazione Industriali di Novara rappresentata dal Rag. GIANFRANCO MARCOLI – Presidente – assistito dal Dr. BRUNO GUASCO dell'Associazione stessa;

- L'ASSOCIAZIONE SINDACALE INTERSIND – Delegazione per il Piemonte – rappresentata dal Dr. ELIO FOVANNA;

e, in ordine alfabetico,

- La Federazione Italiana Lavoratori Costruttori e affini – F.I.L.C.A.-CISL – Sindacato di Novara, rappresentato dal Segretario Generale Sig. RENZO FERRUTA;

- La Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'edilizia e Affini – F.I.L.L.E.A.-CGIL – Sindacato di Novara, rappresentato dal Segretario Generale Sig. VITTORIO BELLINI e dal Sig. PAOLO MINELLO, anche delegati ed in rappresentanza della FILLEA-CGIL della zona Valsesia;

- La Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno – Fe.N.E.A.L.-UIL - , Sindacato Provinciale di Novara, rappresentata dal Segretario Generale Sig. SALVATORE TUMINELLO;

che costituiscono la Federazione Unitaria dei lavoratori delle Costruzioni;

con la presenza di una delegazione di lavoratori formata dai Sigg.ri: Domenico Cascino, Franco Cortese, Sergio Marola, Roberto Rastelli, Italo Rovellotti, Rino Tomarelli;

- visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 7 Ottobre 1987 ed in particolare l'art. 40 del contratto medesimo,

si stipula il presente contratto collettivo territoriale di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale 7 Ottobre 1987, da valere per tutte le imprese edili ed affini aderenti all'Associazione degli Industriali di Novara e all'Intersind che svolgono le lavorazioni elencate nel contratto collettivo nazionale 7 Ottobre 1987 e per gli operai ed impiegati da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

Le parti contraenti si impegnano a rispettare e a far rispettare, a tutti i livelli, il presente contratto integrativo.

Addì 24 Gennaio 1990 presso l'Associazione degli Industriali di Novara si sono incontrate

- La SEZIONE COSTRUTTORI EDILI della Associazione Industriali di Novara rappresentata dal Rag. GIANFRANCO MARCOLI – Presidente – assistito dal Dr. BRUNO GUASCO dell'Associazione stessa;
- L'ASSOCIAZIONE SINDACALE INTERSIND – Delegazione per il Piemonte – rappresentata dal Dr. ELIO FOVANNA;

e, in ordine alfabetico,

- La Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini – F.I.L.C.A.-CISL -, Sindacato di Novara rappresentato dal Segretario Generale Sig. RENZO FERRUTA;
- La Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Affini – F.I.L.L.E.A.-CGIL -, Sindacato di Novara, rappresentato dal Segretario Generale Sig. VITTORIO BELLINI e dal Sig. PAOLO MINELLO, anche delegati ed in rappresentanza della FILLEA-CGIL della zona Valsesia;
- La Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno – Fe.N.E.A.L.-UIL -, Sindacato Provinciale di Novara, rappresentata dal Segretario Generale Sig. SALVATORE TUMINELLO;

che costituiscono la Federazione Unitaria dei lavoratori delle Costruzioni.

Le parti

- esaurito un articolato processo di ricognizione dell'attività assistenziale del sistema nazionale e, in particolare regionale delle Casse Edili;
- riconosciuta l'opportunità di collocare l'attività della Cassa Edile di Mutualità e Assistenza di Novara in una prospettiva idonea non turbare i naturali processi di mobilità delle maestranze del settore;
- visto l'art. 38 del c.c.n.l. 7 Ottobre 1987;
- visto l'art. 8 del c.c.t.l. 24 Gennaio 1990;

convengono di apportare le seguenti variazioni ed aggiunte al regime delle prestazioni assistenziali della Cassa Edile medesima.

CONTRIBUZIONE PER LA GESTIONE DELLA CASSA EDILE

1. Il contributo di cui all'art. 38, lettera a), sesto comma, del contratto collettivo nazionale 7 Ottobre 1987, è dovuto alla Cassa Edile, dai datori di lavoro ad essa iscritti e dagli operai dipendenti, nella misura complessiva dell'1,32% (uno virgola trentadue per cento) calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del contratto nazionale citato e ripartito per cinque sestimi (uno virgola dieci per cento) a carico dei datori di lavoro e per un sesto (zero virgola ventidue per cento) a carico dei lavoratori.

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DELLA CASSA EDILE

A) Le prestazioni attualmente riconosciute dalla Cassa Edile a favore dei lavoratori ad essa regolarmente iscritti (sussidi ai lavoratori affetti da T.B.C., borse di studio, colonie, prestazioni a favore degli operai in caso di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale) sono confermate.

B) L'importo dell'assegno funerario viene elevato da L. 1.000.000 a L. 1.100.000.

C) All'Operaio:

1. dipendente da un'impresa in regola nell'applicazione della contribuzione prevista, per i rapporti con la Cassa Edile, dal vigente contratto stipulato dall'ANCE e dalla FLC e dagli eventuali corrispondenti accordi integrativi territoriali;
2. che possa far valere almeno 2.100 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato, saranno riconosciute, su presentazione di regolare fattura, le seguenti provvidenze:
 1. Concorso spese per protesi dentarie: 50% della spesa sostenuta entro il limite di L. 500.000 per anno solare
 2. Concorso spese per l'acquisto di lenti o lenti a contatto: 50% della spesa sostenuta entro il limite di L. 150.000 per anno solare

3. Concorso spese per l'acquisto di protesi acustiche 50% della spesa sostenuta entro il limite di L. 350.000 per anno solare
4. Concorso spese per l'acquisto di montature per occhiali: 50% della spesa sostenuta entro il limite di L. 80.000 per anno solare
5. Concorso spese per protesi ortopediche (arti artificiali): 50% della spesa sostenuta entro il limite di L. 1.300.000 per anno solare

D) All'Operaio:

1. in possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente punto C)
2. che abbia a carico figli minori che:- in relazione ad handicap psichico o fisico adeguatamente certificato dal Servizio Sanitario Nazionale non siano in grado di compiere atti quotidiani della vita ed abbisognino di un'assistenza continua- non siano titolari di indennità di accompagnamento da parte dei Servizi pubblici

viene riconosciuta una prestazione economica, su base annua, secondo gli importi ed i criteri di seguito specificati.1. La prestazione viene erogata dalla Cassa Edile nel mese di Settembre di ogni anno sulla base delle richieste pervenute all'Istituto nel periodo 1° Ottobre- 31 Agosto precedente.2. L'importo della prestazione sarà determinato in relazione al numero delle richieste pervenute nel periodo di competenza, nei limiti di un massimale per intervento e di un massimale per titolo di spesa preventivamente approvato ed iscritto a bilancio della Cassa Edile. A titolo sperimentale si conviene che nel mese di Settembre dell'anno 1990 la Cassa Edile eroghi la prestazione di cui al presente articolo nel massimale di Lire 2.500.000 per intervento e nell'importo massimo di Lire 2.500.000 per titolo di spesa. * * * *

L'Associazione degli Industriali di Novara è incaricata di trasmettere immediatamente alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza copia in originale del presente verbale di accordo, per gli adempimenti di competenza della Cassa medesima.

Letto, confermato e sottoscritto

p. LA SEZIONE EDILI DELL'A.I.N.

p. LA FILCA-CISL

p. L'INTERSIND
Delegazione per il Piemonte

p. LA FILLEA-CGIL

p. LA FeNEAL-UIL

Addì 24 Gennaio 1990 presso l'Associazione degli Industriali di Novara si sono incontrate- La SEZIONE COSTRUTTORI EDILI della Associazione Industriali di Novara rappresentata dal Rag. GIANFRANCO MARCOLI – Presidente – assistito dal Dr. BRUNO GUASCO dell'Associazione stessa;- L'ASSOCIAZIONE SINDACALE INTERSIND – Delegazione per il Piemonte – rappresentata dal Dr. ELIO FOVANNA;e, in ordine alfabetico,- La Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini – F.I.L.C.A.-CISL -, Sindacato di Novara rappresentato dal Segretario Generale Sig. RENZO FERRUTA;- La Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Affini – F.I.L.L.E.A.-CGIL -, Sindacato di Novara, rappresentato dal Segretario Generale Sig. VITTORIO BELLINI e dal Sig. PAOLO MINELLO, anche delegati ed in rappresentanza della FILLEA-CGIL della zona Valsesia;- La Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno – Fe.N.E.A.L.-UIL -, Sindacato Provinciale di Novara, rappresentata dal Segretario Generale Sig. SALVATORE TUMINELLO;che costituiscono la Federazione Unitaria dei lavoratori delle Costruzioni.Le parti, ribadito l'impegno a gestire secondo i contratti e gli accordi collettivi stipulati fra l'Ance, l'Intersind e le Federazioni Nazionali dei lavoratori (Fe.N.E.A.L.-U.I.L., F.I.L.C.A.-C.I.S.L., F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.)i locali organismi della Cassa Edile, della Scuola Edile e del Comitato Paritetico per la prevenzione degli infortuni, convengono sull'opportunità di un'articolata elaborazione statistica a livello aggregato degli elementi conoscitivi in possesso della Cassa Edile, o acquisibili dalla medesima secondo il presente verbale di accordo, per accrescere la comune conoscenza delle materie di cui appresso e per un appropriato sviluppo delle relazioni industriali di settore.Quanto sopra premesso:

1) La composizione del gruppo di lavoro di cui al 3° comma del titolo "Sistema di informazioni" del c.c.t.l. 24 Gennaio 1990 si conviene costituito normalmente dal Presidente e dal Vice Presidente della Cassa Edile, dal Presidente e dal Vice Presidente della Scuola Edile e da due membri – uno di parte imprenditoriale e l'altro di parte sindacale – del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.

2) Visto il comma 2°, titolo "Sistema di informazioni" del c.c.t.l. 24 Gennaio 1990, il Comitato di Gestione della Cassa Edile è autorizzato ad attivarsi, nei tempi tecnici richiesti, al fine di predisporre le procedure ritenute idonee perché l'istituto medesimo possa mettere a disposizione del gruppo di lavoro di cui all'ultimo comma del titolo citato, con periodicità semestrale, i seguenti dati statistici a livello aggregato per fasce di dimensione di impresa, sullo stato dell'occupazione del settore:- N° imprese iscritte- N° operai attivi- N° operai entrati nel settore- N° operai usciti dal settore- Ripartizione degli operai per livelli e principali profili professionali (es. muratori, carpentieri, ferraioli ecc.)- Ripartizione degli operai per classi di età- Monteore di effettivo lavoro prestato e monteore relativo ad eventi malattia e infortunio.

3) Visto il comma 2°, dell'art. 11 – Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro – del c.c.t.l. 24 Gennaio 1990, il Comitato di Gestione della Cassa Edile è autorizzato ad attivarsi, nei tempi tecnici richiesti, al fine di predisporre le procedure ritenute idonee perché l'istituto medesimo possa, con periodicità semestrale, mettere a disposizione dei membri del Comitato Paritetico, e successivamente del gruppo di lavoro previsto all'ultimo comma del titolo "Sistema di informazioni", i seguenti dati statistici, a livello aggregato per fasce di dimensione di impresa, sull'evoluzione locale del fenomeno infortunistico:- Ora, giorno e mese dell'evento- Durata infortunio- Causa infortunio- Diagnosi- Età, mansioni, categoria contrattuale dell'infortunato.

4) Visto il comma 2°, dell'art. 12 – Addestramento Professionale – del c.c.t.l. 24 Gennaio 1990, il Comitato di Gestione della Cassa Edile è autorizzato ad attivarsi, nei tempi tecnici richiesti, al fine di predisporre le procedure ritenute idonee perché l'Istituto medesimo possa rilevare e mettere a disposizione del Consiglio di Amministrazione della Scuola Edile, i dati statistici relativi al livello di scolarità e di professionalità delle maestranze del settore. Tali dati saranno anche a disposizione del gruppo di lavoro previsto all'ultimo comma del titolo "Sistema di informazioni" e potranno anche essere concessi alla consultazione e all'esame degli organismi e degli enti che, di provata esperienza professionale maturata nello studio delle specifiche problematiche occupazionali del settore delle costruzioni, saranno chiamati, con accordo delle parti, a collaborare per il raggiungimento delle finalità della Scuola Edile.

5) Visto il comma 6°, dell'art. 6 – Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti – del c.c.t.l. 24 Gennaio 1990, il Comitato di Gestione della Cassa Edile è autorizzato ad attivarsi, nei tempi tecnici richiesti, al fine di predisporre le procedure ritenute idonee perché l'istituto medesimo

possa rilevare con sistematicità e mettere a disposizione, con periodicità semestrale, del gruppo di lavoro di cui all'ultimo comma del titolo "Sistema di informazioni" gli elementi acquisiti in materia di appalto e subappalto. Le parti convengono, inoltre, che per un'adeguata conoscenza delle materie predette si rendano opportune, e siano attuate della Cassa Edile, idonee iniziative finalizzate ad una più efficace pubblicizzazione degli scopi istituzionali dell'Istituto nonché ad una più efficace gestione delle certificazioni di regolarità contributiva richieste da parte delle stazioni appaltanti pubbliche. L'Associazione degli Industriali di Novara è incaricata di trasmettere immediatamente alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza copia in originale del presente verbale di accordo, per gli adempimenti di competenza della Cassa medesima.

Letto, confermato e sottoscritto

p. LA SEZIONE EDILI DELL'A.I.N.

p. LA FILCA-CISL

p. L'INTERSIND
Delegazione per il Piemonte

p. LA FILLEA-CGIL

p. LA FeNEAL-UIL

ALLEGATO AL CONTRATTO INTEGRATIVO TERRITORIALE DI LAVORO 24 GENNAIO 1990
**REGOLAMENTO PER IL COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE
INFORTUNI, L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO**
NOVARA

Art. 1

L'organizzazione e l'attività del Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, costituito in data 26 Settembre 1979 a norma dell'art. 33 del c.c.n.l. 15 Aprile 1976, sono disciplinate come segue.

Art. 2

Il Comitato è composto di 6 membri designati pariteticamente:

- n. 3 dall'Associazione dei Costruttori edili della circoscrizione di Novara;- n. 3 dalle Organizzazioni stipulanti di parte operaia, in misura paritetica tra loro.L'Associazione dei costruttori edili e le Organizzazioni sindacali suddette designano con le stesse modalità di cui sopra ed in egual numero, membri supplenti i quali sostituiscono, ad ogni effetto, i rispettivi membri effettivi eventualmente assenti dalle riunioni per qualsiasi causa.Uno dei componenti di parte imprenditoriale potrà essere designato dall'Associazione Sindacale Intersind, di intesa con l'Associazione territoriale aderente all'A.N.C.E..I membri del Comitato durano in carica 1 anno e possono essere confermati.E' però data facoltà alle Organizzazioni designate di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del mandato.In ogni caso decadono dalla carica i membri del Comitato che, senza giustificato motivo, per 3 volte consecutive non partecipano alle sedute.I membri del Comitato nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del mandato, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 3

Il Comitato si riunisce di norma una volta ogni 15 giorni e in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto da almeno 3 membri del Comitato stesso.Ove le riunioni non siano preventivamente programmate, la convocazione del Comitato è fatta, a cura della Segreteria della Cassa Edile di Novara, mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero, in caso di urgenza mediante tempestivo preavviso telefonico.

Art. 4

Per la validità delle riunioni del Comitato Paritetico e delle deliberazioni relative, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.Ciascun membro ha diritto a un voto.Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Comitato.Delle adunanze si redige verbale da sottoscrivere da un componente di parte imprenditoriale ed uno di parte operaia.

Art. 5

Le Associazioni territoriali rappresentate nel Comitato provvedono alla costituzione del servizio di Segreteria, per tutti gli adempimenti organizzativi ed amministrativi connessi all'attività del Comitato stesso appoggiandosi alla Cassa Edile di Novara.

Art. 6

Il Comitato ha per scopo lo studio dei problemi generali e specifici inerenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene del lavoro e in genere al miglioramento dell'ambiente di lavoro formulando proposte e suggerimenti e promovendo idonee iniziative.A tal fine il Comitato:a) si avvale della collaborazione degli Organi pubblici territoriali competenti in materia e degli enti o Istituti specializzati;b) suggerisce l'adozione di iniziative dirette:alla diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale di propaganda antinfortunistica;allo svolgimento di corsi di prevenzione per le persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica;all'introduzione e allo sviluppo dell'insegnamento delle discipline prevenzionali nell'ambito della formazione professionale per i mestieri dell'edilizia;c) si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della sicurezza, dell'igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, che potranno essere effettuate da ciascuna delle Organizzazioni rappresentate nel Comitato, dai rappresentanti sindacali di cui all'art. 19 della legge 20 Maggio 1970, n. 300, dai lavoratori o dai datori di lavoro;d) esercita, con le procedure di cui all'art. 9, un'attività di vigilanza e consulenza nei luoghi di lavoro per il rispetto delle norme di legge sugli apprestamenti e le misure prevenzionali e sull'igiene del lavoro nonché sulle

condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati scelti di comune accordo dalle Associazioni territoriali stipulanti.

Art. 7

Le rappresentanze sindacali costituite a norma dell'art. 19 della legge 20 Maggio 1970, n. 300 assumono la rappresentanza dei lavoratori nell'unità produttiva per il controllo dell'applicazione delle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro. A tal fine, le rappresentanze sindacali predette hanno il compito di intervenire presso la Direzione aziendale, per l'attuazione delle norme sopra richiamate e, nel caso di mancata definizione, di effettuare al Comitato paritetico territoriale le segnalazioni di cui alla lett. C) dell'art. 6.

Art. 8

Il Comitato prevede a definire i programmi per il perseguimento degli scopi istituzionali previsti dall'art. 6.

In caso di disaccordo, ciascuna delle Organizzazioni sottoscritte può deferire la questione alle Associazioni nazionali firmatarie del c.c.n.l. 7 Ottobre 1987 per l'adozione di direttive o la formulazione di suggerimenti.

Art. 9

L'attività di vigilanza e consulenza di cui alla lett. d) dell'art. 6 è disciplinata come segue. La Segreteria sottopone all'esame del Comitato nella prima riunione successiva le segnalazioni provenienti da soggetti indicati alla lett. C) dell'art. 6 e relative a situazioni di asserita inosservanza delle norme di legge e contrattuali in materia. Il Comitato, ove dalle segnalazioni emergano fondati motivi per ritenere che nel caso di specie non sia data integrale o corretta attuazione alle norme di legge e contrattuali vigenti, dispone l'effettuazione di una visita, da parte dei tecnici messi a disposizione del Comitato medesimo, nel cantiere o nello stabilimento oggetto della segnalazione. Il tecnico ha il compito di fornire chiarimenti e consigli al rappresentante dell'impresa e ai lavoratori nonché di impartire immediatamente, di regola per iscritto, le istruzioni ritenute più opportune e di riferire successivamente al Comitato sull'esito della visita. Nel caso in cui non si renda possibile portare la segnalazione al preventivo esame del Comitato, la visita è disposta dalla Segreteria che ne riferirà al Comitato alla prima riunione successiva. Sarà del pari riferito al Comitato, alla prima riunione successiva, dell'esito delle visite eventualmente effettuate dal tecnico di propria iniziativa. Sulla base della relazione del tecnico che ha eseguito la visita la Segreteria provvede ad inviare ai titolari o ai legali rappresentanti delle imprese alle quali fanno capo i cantieri o gli stabilimenti visitati una lettera dalla quale risulti l'elenco delle principali norme concernenti la sicurezza, l'igiene o l'ambiente di lavoro in tutto o in parte non correttamente applicate, precisando nel contempo le misure che debbono essere adottate per l'eliminazione degli inconvenienti riscontrati e fissando a tal uopo brevi congrui termini. Scaduti i termini, di cui al comma precedente, è effettuata una seconda visita allo scopo di accertare l'attuazione delle misure suggerite. Ove dalla seconda visita risulti che l'inadempienza permane, le Organizzazioni rappresentate nel Comitato assumeranno le iniziative ritenute opportune. Il Comitato potrà prevedere interventi di urgenza per i casi di particolare gravità. Le procedure di cui sopra non esonerano, ovviamente, le imprese da eventuali loro responsabilità penali, né le esimono dal dare applicazione alle disposizioni o prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti Organi ispettivi o di controllo previsti dalla legge.

Art. 10

I membri del Comitato e ogni altra persona che partecipi alle riunioni del Comitato medesimo, sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio sulle pratiche che vengono trattate nel corso delle riunioni suddette.

Art. 11

Per il finanziamento dei Comitati si provvede con le modalità stabilite dalle Associazioni territoriali ai sensi dell'art. 31 del c.c.n.l..

Art 12

Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e all'applicazione del presente Regolamento è deferita all'esame delle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti. In

caso di mancato accordo fra esse, la controversia è rimessa alle predette Organizzazioni nazionali che decidono in via definitiva.

ALLEGATO N. 1

DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DI MANODOPERA NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI

DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE O SUBAPPALTATRICE (LAVORI TIPICAMENTE EDILI)

La sottoscritta impresa (1) dichiara che, con contratto di appalto (o subappalto) stipulato in data ha assunto l'esecuzione, per conto dell'impresa (2) dei lavori di Nel cantiere di La sottoscritta impresa, garantendo che le maestranze in calce riportate e adibite nelle opere di cui al presente appalto – subappalto sono state regolarmente assunte ai sensi delle vigenti leggi sul collocamento, s'impegna ad assicurare, nei confronti degli operai da essa adibiti alle lavorazioni assunte con il citato contratto di appalto (o subappalto) e per il periodo di esecuzione delle lavorazioni medesime, il trattamento economico e normativo stabilito con il contratto collettivo nazionale 7 Ottobre 1987 per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini e con gli accordi locali integrativi del medesimo, nonché ad assolvere, nei confronti della Cassa Edile competente, a tutti gli adempimenti previsti dai citati contratti collettivi e dallo Statuto e Regolamento della Cassa medesima....., addì

Timbro e firma.....

Maestranze adibite nelle opere di cui al presente appalto.....

.....
.....
.....
.....
.....

(1) Denominazione e sede dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice(2) Denominazione e sede dell'impresa appaltante o subappaltante

ALLEGATO N. 2

DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DI MANODOPERA NEGLI APPALTI O SUBAPPALTI

DICHIARAZIONE DI AFFIDAMENTO IN APPALTO O SUBAPPALTO (LAVORI TIPICAMENTE EDILI)
ALLA CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA DI NOVARA Via S. Pellico, 2
28100 NOVARA

e p.c.: ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S. Sede di Novara
28100 NOVARA

ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL
LAVORO – I.N.A.I.L. 28100 NOVARA

ALL'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DI NOVARA Corso Cavallotti, 25
28100 NOVARA

Oggetto: Appalto o Subappalto

La sottoscritta Impresa n. dist.
..... Con sede in Via
.....agli effetti della "disciplina dell'impiego di manodopera
negli appalti e subappalti" di cui all'art. 15 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i
dipendenti da imprese edili ed affini, comunica a codesta Cassa Edile ed agli Enti in indirizzo di
aver affidato in appalto o in subappalto all'impresa sottoindicata l'esecuzione dei seguenti lavori.

- Cantiere di-
Denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice con sede
in Via- Indicazione
delle opere appaltate o subappaltate- Data presunta di
inizio dei lavori Per codesta Cassa Edile
si trasmette in allegato la dichiarazione di adesione al contratto collettivo nazionale ed agli accordi
locali integrativi, rilasciata dall'impresa esecutrice.

Timbro dell'Impresa

e Firma del suo Legale

Rappresentante
All. 1 dichiarazione

ART. 1
CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI

1. Sulla base di una comune valutazione che tiene conto della realtà esistente in provincia, gli autisti sono di norma da considerarsi operai di produzione.

ART. 2 ORARIO DI LAVORO

A) Operai di produzione

1. Ai sensi dell'art. 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro 7 Ottobre 1987, l'orario di lavoro nella circoscrizione di Novara è il seguente:- per le otto settimane consecutive decorrenti dal primo lunedì di Dicembre dell'anno 1989 ed anni successivi: ore settimanali 35;- per le restanti settimane di ogni anno: ore settimanali 40.

2. L'orario normale contrattuale di cui sopra è ripartito su cinque giorni per settimana.

3. Relativamente al periodo in cui l'orario di lavoro è stato definito in 35 ore settimanali, la ripartizione potrà essere di 7 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana con possibilità di concordare tra Azienda e Rappresentanza Sindacale Aziendale il cumulo delle 5 ore settimanali di riposo retribuito per i lavoratori comandati a prestare la loro opera in regime di trasferta o per obiettive esigenze produttive.

4. Salvo casi di eccezionale gravità che possano pregiudicare l'incolumità e l'integrità di persone e/o cose, relativamente all'opera in corso di realizzazione, le eventuali prestazioni supplementari o straordinarie saranno comunicate alla Rappresentanza Sindacale Aziendale.

5. Per l'esecuzione di speciali lavorazioni in stabilimenti, se l'impresa deve superare l'orario normale settimanale nella giornata del sabato, potrà essere concesso, su richiesta del dipendente, il riposo compensativo per le ore prestate oltre l'orario normale stesso che verranno pertanto compensate a regime normale, ferma restando la maggiorazione dell'8% prevista dall'art. 5 del vigente c.c.n.l. calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del contratto nazionale.

B) Operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia

1. Ai sensi dell'art. 5 del contratto collettivo nazionale 7 Ottobre 1987, l'orario normale contrattuale di lavoro per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non può superare le cinquanta ore settimanali, salvo per i guardiani, portieri e custodi con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, per i quali l'orario normale di lavoro non può superare le sessanta ore settimanali.

2. Per le otto settimane consecutive decorrenti dal primo lunedì di Dicembre dell'anno 1989 e successivi, l'orario anzidetto è ridotto rispettivamente a quarantacinque e cinquantacinque ore settimanali.

Specifici regimi di orario in presenza di grandi opere infrastrutturali

1. In presenza di grandi opere infrastrutturali, le parti contraenti potranno procedere, di comune accordo, alla definizione di specifici regimi di orario in grado di favorire insieme una maggiore produttività, in acceleramento nell'esecuzione dell'opera ed un incremento dell'occupazione.

DICHIARAZIONE A VERBALE

1. Le parti si danno atto che la realizzazione di quanto sopra convenuto potrà essere favorita dal ricorso a quanto previsto dal R.D. 10 Settembre 1923, n. 1957 per il supero dei limiti di orario di cui al R.D.L. 15 Marzo 1923, n. 692.

Permessi individuali retribuiti

1. Relativamente ai permessi di cui al c.c.n.l. 7 Ottobre 1987, art. 5 parte B/a si conviene che le modalità di utilizzo dei medesimi possano essere determinate tra Azienda e R.S.A. riservando, comunque, almeno 8 ore ad un uso esclusivamente individuale.

2. Fermo restando che i permessi maturati entro il 31 Dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 Giugno dell'anno successivo, le parti contraenti si dichiarano disponibili ad elaborare, entro il 31 Maggio di ciascun anno, una proposta di usufruzione dei permessi in parola da valere quale riferimento per e realtà produttive dove non si realizzi autonomamente l'usufruzione contrattualmente prevista.

Part-time

1. Le parti concordano sull'opportunità di ricorrere a prestazioni con orario inferiore a quello contrattuale ogni qualvolta alle esigenze dell'impresa di adottare tale orario faccia riscontro un'offerta di lavoro disponibile ad occuparsi ad orario parziale.

2. Il rapporto di lavoro con orario inferiore a quello contrattuale è regolato dalla legge 19 Dicembre 1984, n. 863, nonché dalla normativa che, in materia, venisse definita dalle Associazioni Nazionali stipulanti il c.c.n.l. 7 Ottobre 1987.

3. L'impresa, in caso di necessità di personale a tempo pieno, riconoscerà il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori che abbiano precedentemente trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, purché – detti lavoratori – risultino idonei al soddisfacimento delle esigenze dell'Impresa medesima.

(SISTEMA DI INFORMAZIONE

1. Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, confermano piena validità al sistema di informazioni definito nel contratto collettivo 7 Ottobre 1987.

Concordano di dare fattiva attuazione a quanto previsto al paragrafo A) del titolo "Sistema di informazione" del citato Contratto Collettivo, convenendo – in particolare – sull'opportunità di un'informativa a periodicità semestrale.

2. Convenendo, inoltre, che il sistema di informazioni, sulle materie e secondo i criteri stabiliti dalla disciplina nazionale, possa essere significativamente integrato dai dati in possesso della Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza di Novara, le parti si dichiarano disponibili ad operare perché, congiuntamente, con appositi verbali di intesa, siano individuati criteri e termini attraverso i quali la Cassa Edile medesima possa attivare, e mettere a disposizione delle stesse parti, le elaborazioni mirate dagli elementi in suo possesso.

3. A tal fine verrà costituito un gruppo di lavoro che si riunirà periodicamente per esaminare le tematiche del lavoro nel settore.)

ART. 3 INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE

1. A decorrere dal 1° Gennaio 1990 l'indennità territoriale di settore è erogata nei seguenti importi lordi: a) operai di produzione operaio di 4° livello L. 1.326,58 orarie operaio specializzato L. 1.235,50 orarie operaio qualificato L. 1.119,50 orarie operaio comune L. 975,25 orarie b) operai discontinui senza alloggio Custodi, portinai, fattorini, uscieri, inservienti L. 877,73 orarie c) operai discontinui con alloggio Custodi, portinai, fattorini, uscieri, inservienti L. 780,21 orarie.

ART. 4 PREMIO DI PRODUZIONE

1. A decorrere dal 1° Gennaio 1990 il premio di produzione è erogato nei seguenti importi mensili lordi:

Impiegato di 7° livello	L.	300.056	Impiegato di 6° livello
livello	L.	281.227	Impiegato di 5° livello
.....	L.	236.610	Impiegato di 4° livello
.....	L.	210.472	Impiegato di 3° livello
.....	L.	192.284	Impiegato di 2° livello
.....	L.	174.960	Impiegato di 1° livello
.....	L.	152.012	

ART. 5 MENSA

1. Le parti, nella prospettiva della realizzazione delle mense interaziendali e sociali, convengono che ai lavoratori non in trasferta che usufruiranno del pasto presso centri sociali o altre strutture di ristorazione sarà corrisposta una somma giornaliera, negli importi e secondo le modalità e le decorrenze specificate al successivo punto 4.a), a titolo di parziale rimborso spese dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa.

2. Detto rimborso sarà effettuato soltanto nel caso di prestazione di lavoro superiore alle quattro ore giornaliere e per un massimo di cinque giorni settimanali.

3. Ai lavoratori che, per fattori obiettivi, non usufruiranno di detto pasto sarà corrisposta, a titolo di indennità sostitutiva di mensa, una somma giornaliera, negli importi e secondo le modalità e le decorrenze specificate al successivo punto 4.b), da rapportare all'orario di lavoro effettuato. Su tale indennità non opereranno gli istituti e le percentuali di maggiorazione contrattuale.

4. I trattamenti di cui ai precedenti punti 1. e 3. sono così determinati:

a) – Trattamento previsto per il periodo 01.01.90 – 30.04.92

MENSA Vigenza	Importo	1° Gennaio 1990 – 30
Aprile 1990	L. 6.500	1° Maggio 1990 – 30 Aprile 1992
.....	L. 7.000	1° Maggio 1991 – 30 Aprile 1992
.....	L. 7.500	

INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA Vigenza	Importo
giornaliero 1° Gennaio 1990 – 30 Aprile 1990	L. 4.531
– 30 Aprile 1992	L. 4.971
.....	L. 5.411

1. Sugli importi sopra determinati non opererà il meccanismo di rivalutazione automatica previsto ai commi 4 e 5 dell'art. 5 del c.c.t.l. 24 Ottobre 1986.

b) – Trattamento previsto con decorrenza 01.05.1992

1. Gli importi erogati a titolo di "Mensa" e di "Indennità sostitutiva di mensa" alla data del 30 Aprile 1992 saranno periodicamente aggiornati secondo le modalità del meccanismo di rivalutazione automatica di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 5 del c.c.t.l. 24 Ottobre 1986. il primo incremento sarà riconosciuto con decorrenza 1° Maggio 1992 e sarà calcolato sulla variazione dell'indennità di contingenza rilevata nel semestre Novembre 1991 – Aprile 1992.

5. Agli importi indicati nel precedente punto 4., viene aggiunta e conglobata l'indennità di trasporto di cui all'articolo 10 del c.c.t.l. 24 Ottobre 1986.

DICHIARAZIONE A VERBALE

1. Le parti stipulanti, nell'obiettivo di facilitare l'operazione di conglobamento dell'indennità di trasporto nei valori riconosciuti a titolo di "Mensa" e di "Indennità sostitutiva di mensa", convengono di richiamare il testo dell'art. 10 del c.c.t.l. 24 Ottobre 1986.

"Indennità di trasporto

Viene confermata l'indennità di L. 60 orarie da corrispondere ai lavoratori per tutte le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate, a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi dall'abitazione al posto di lavoro, o nel diverso luogo di raccolta stabilito dall'Impresa.

L'indennità di cui al comma precedente non è dovuta qualora l'Impresa provveda essa stessa al trasporto del lavoratore per il tratto di percorso per cui l'indennità si riferisce.

Su tale indennità non operano gli istituti e le percentuali di maggiorazione contrattuale.

Vengono assorbiti, sino a concorrenza, gli eventuali trattamenti già in vigore presso le singole imprese riconosciuti allo stesso titolo.”

2. Preso atto che dichiarato obiettivo dei lavoratori è la ricerca delle migliori condizioni di trattamento nella stipula di convenzioni con le strutture di ristorazione esistenti, l'impresa – al fine di rimuovere ogni possibile ostacolo alla stipula di predette convenzioni – comunicherà ai rappresentanti dei lavoratori per iscritto e, per quanto possibile, con un anticipo di un mese la localizzazione degli istituendi cantieri, la data presunta di inizio dei lavori, la loro durata e il numero complessivo delle maestranze che si presume verranno adibite all'esecuzione degli stessi.

DICHIARAZIONI D'INTENTI

1. La F.L.C., viste le difficoltà emerse in occasione della stipula del presente accordo territoriale, intende aprire un ampio dibattito fra i lavoratori delle costruzioni finalizzato al superamento, già in sede di rinnovo del presente contratto collettivo, del meccanismo di rivalutazione automatica di cui all'art. 5 del c.c.t.l. 24 Ottobre 1986.

ART. 6

DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DI MANO D'OPERA NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 15 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, le imprese si impegnano a dare pratica applicazione alla normativa stessa e, in particolare, comunicheranno ai dirigenti della Rappresentanza Sindacale Aziendale la denominazione delle imprese appaltatrici o subappaltatrici, l'indicazione delle opere appaltate o subappaltate e si impegnano a trasmettere ai dirigenti stessi la dichiarazione delle imprese medesime di adesione al contratto nazionale ed agli accordi riguardanti la territoriale di Novara.

2. La dichiarazione sarà redatta secondo il fac-simile allegato al n. 1 del presente contratto, del quale forma parte integrante.

3. La comunicazione alla Cassa Edile ed agli altri Organismi previsti dall'art. 15 sopra richiamato va effettuata a mezzo di apposito modulo messo a gratuita disposizione della stessa Cassa Edile e redatto secondo il fac-simile allegato al n. 2 del presente contratto, del quale forma parte integrante.

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 1°, art. 36, della L. 20 Maggio 1970, n. 300, il personale di cui all'art. 22 - Trasferta – del c.c.n.l. 7 Ottobre 1987 comandato a prestare temporaneamente la propria opera in luogo diverso da quello ove la presta normalmente rimane in carico alla Cassa Edile in cui risulta iscritto al momento del comando.

5. Confermato che è compito dei delegati di cui all'art. 95 del c.c.n.l. 7 Ottobre 1987 di intervenire, per il tramite dei loro dirigenti, nei confronti della Direzione aziendale per il pieno rispetto della disciplina sull'impiego di manodopera negli appalti e subappalti, l'organizzazione territoriale dei datori di lavoro si impegna ad esaminare con le contraenti organizzazioni sindacali dei lavoratori, ogni qual volta necessario, su richiesta di una delle parti, i vari problemi emergenti in relazione alle normative del presente articolo.

ART. 7

FERIE

1. In attuazione dell'art. 16, 4° comma, del c.c.n.l. 7 Ottobre 1987 si concorda che nel periodo luglio – agosto agli operai verrà concesso di godere di un periodo di ferie collettive di 3 settimane. Da detta normativa sono fatte salve le imprese che effettuano lavori stradali, opere igieniche o

manutenzioni particolari in stabilimenti, per le quali la durata delle ferie potrà definirsi in sede aziendale.

2. La quarta settimana di ferie collettive sarà preferibilmente usufruita in corrispondenza delle feste di fine anno.

3. L'operaio che non ha maturato un anno di anzianità presso l'impresa, è dispensato dal prestare attività lavorativa per l'intero periodo di godimento delle ferie collettive, fermo restando che per il trattamento economico per ferie valgono le norme di cui all'art. 19 del c.c.n.l. 7 Ottobre 1987.

4. Quanto sopra premessoli periodo di godimento delle ferie collettive sarà comunque concordato in sede aziendale e debitamente comunicato ai dipendenti entro il 31 maggio di ogni anno.

5. Le parti contraenti si dichiarano disponibili ad elaborare, entro a stessa data, un progetto di godimento delle ferie collettive che – nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1 e 2 del presente articolo – possa valere quale riferimento per le realtà produttive ove non venga effettuata la comunicazione del periodo feriale.

ART. 8 **CASSA EDILE**

1. L'attività della Cassa Edile di mutualità e di assistenza di Novara, costituita il 1° Gennaio 1961, è regolata dallo Statuto approvato dalle organizzazioni territoriali contraenti con accordo collettivo del 28 marzo 1983.

Contribuzione

1. Il contributo di cui all'art. 38, lettera a), sesto comma del c.c.n.l. 7 Ottobre 1987 è dovuto alla Cassa Edile, dai datori di lavoro ad essa iscritti e dagli operai dipendenti, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del contratto nazionale citato e ripartito per cinque sestimi a carico dei datori di lavoro e per un sesto a carico dei lavoratori.

2. La quota di contribuzione a carico degli operai deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.

3. Le modalità di versamento del contributo complessivo sono stabilite dalla Cassa Edile d'accordo con le Organizzazioni territoriali contraenti.

Prestazioni

1. Le prestazioni di previdenza ed assistenza della Cassa Edile sono preliminarmente stabilite con accordi nazionali, ai sensi dell'art. 38, lettera a), del contratto collettivo nazionale di lavoro 7 Ottobre 1987, per alcune delle quali vige anzi una disciplina unitaria inderogabile a valere per tutto il territorio nazionale

2. Altre prestazioni potranno essere definite con appositi verbali di intesa.

3. Gli accordi collettivi che stabiliscono le prestazioni di cui al comma precedente e ne disciplinano l'erogazione formano parte integrante del presente contratto.

ART. 9 **TRASFERITA OPERAI**

Spese di viaggio

1. I lavoratori assunti nel Comune di Novara e comandati a prestare la propria opera oltre i limiti territoriali del Comune di Novara, o i lavoratori assunti negli altri comuni e comandati a prestare la propria opera oltre i limiti territoriali degli stessi o dei diversi limiti territoriali definiti a livello aziendale comunque non superiori a km. 7,5 dal centro del comune, hanno diritto – in assenza dei mezzi dell'azienda – al rimborso delle spese di viaggio.

2. Nel caso che il lavoratore, in assenza di mezzi dell'azienda, intenda servirsi di propri mezzi, il rimborso delle spese verrà valutato secondo le tabelle A.C.I. fino ad una vettura di media cilindrata (1.000 cmc.) e riferite ad una percorrenza media di 15.000 km. Annuì.

Vitto

3. Con gli stessi limiti territoriali previsti nella regolamentazione delle spese di viaggio verrà riconosciuta – dietro presentazione di idonea documentazione – una somma giornaliera, negli importi e secondo le modalità e le decorrenze specificate al successivo punto 3.a), per il consumo del pasto caldo.

4. Qualora fattori obiettivi non consentano il consumo del pasto caldo verrà corrisposta, a titolo di indennità sostitutiva, una somma giornaliera negli importi e secondo le modalità e le decorrenze specificate a successivo punto 3.b).

5. I trattamenti di cui ai precedenti punti 1. e 2. sono così determinati:

a) Trattamento previsto per il periodo 01.01.90 – 30.04.92

VITTO		
Vigenza		Importo
1° Gennaio 1990 – 30 Aprile 1990	L.	9.500
1° Maggio 1990 – 30 Aprile 1992	L.	10.000

INDENNITA' SOSTITUTIVA		
Vigenza		Importo
1° Gennaio 1990 – 30 Aprile 1992	L.	6.500

1. Sugli importi sopra determinati non opererà il meccanismo di rivalutazione automatica previsto ai commi 4 e 5 dell'art. 5 del c.c.t.l. 24 Ottobre 1986.

b) Trattamento previsto con decorrenza 01.05.92

1. Gli importi erogati a titolo di "Vitto" e di "Indennità sostitutiva" alla data del 30 Aprile 1992 saranno periodicamente aggiornati secondo le modalità del meccanismo di rivalutazione automatica di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 5 del c.c.t.l. 24 Ottobre 1986.

2. Il primo incremento sarà riconosciuto con decorrenza 1° Maggio 1992 e sarà calcolato sulla variazione dell'indennità di contingenza rilevata nel semestre Novembre 1991 – Aprile 1992.

Indennità di trasferta

a) 1. Il limite territoriale oltre il quale al lavoratore in servizio viene riconosciuto il trattamento di trasferta è individuato – con l'eccezione, per gli addetti che effettuano lavori stradali ed opere igieniche, di cui al successivo punto b) – in una distanza di km. 15 dal centro del comune in cui è avvenuta l'assunzione del lavoratore stesso.

2. Al lavoratore in servizi, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di km. 15 e sino al limite di km. 30 dal centro del comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 6% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate.

3. Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di km. 30 e sino al limite di km. 45 dal centro del comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 12% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate.

4. Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di km. 45 e sino al limite di km. 60 dal centro del comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 18% da calcolarsi

sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate.

- b) 1. Per gli addetti che effettuano lavori stradali ed opere igieniche, il limite territoriale oltre il quale al lavoratore in servizio viene riconosciuto il trattamento di trasferta è individuato in una distanza di km. 15 dal centro del comune in cui è avvenuta l'assunzione del lavoratore stesso.
2. Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di km. 15 e sino al limite di km. 45 dal centro del comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 12% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed eventuale minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate.
3. Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di km. 45 e sino al limite di km. 60 dal centro del comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 18% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate.

DICHIARAZIONI A VERBALE

1. Qualora il lavoratore sia comandato a prestare la propria opera oltre il limite massimo chilometrico stabilito alla voce "indennità di trasferta" si presume ad ogni effetto contrattuale che egli debba pernottare in loco e pertanto gli compete il trattamento di cui all'ultimo comma dell'art. 22, lettera A) – Norme Generali – del c.c.n.l. 7 Ottobre 1987.
2. I trattamenti sopra stabiliti non sono dovuti nel caso che il lavoro si svolga nel comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora, che comporti per lui un effettivo vantaggio.
3. Il lavoratore che percepisce i trattamenti di cui al presente articolo dovrà trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.
4. Ai fini del presente articolo per "distanza" si intende l'effettiva percorrenza stradale misurata dal Municipio del Comune di assunzione al posto di lavoro.

ART. 10

IGIENE E AMBIENTE DI LAVORO

1. I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
2. In presenza di lavori nocivi e/o particolarmente defaticanti, le parti convengono di perseguire – compatibilmente con le esigenze produttive e con l'organizzazione del lavoro – forme di rotazione fra il personale addetto all'esecuzione dei lavori medesimi.
3. Le imprese, nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e l'igiene nei luoghi di lavoro, nei cantieri di nuova istituzione o in quelli già esistenti per i quali ne sia prevista la continuazione nel tempo per almeno 6 mesi sono tenute ad assicurare quanto segue:
- a) Servizi igienico-sanitari: le latrine saranno in numero minimo di una ogni 15 addetti al cantiere o frazione di 15. le prese di acqua calda e fredda dei lavandini saranno nella misura di ogni 5 addetti al cantiere o frazione di 5.
- b) Docce: nei soli cantieri che impiegano più di 12 addetti ai lavori edili per una durata superiore a mesi 3, se richiesto dai Delegati aziendali, l'impresa è tenuta ad installare una doccia alimentata con acqua calda e sistemata in locale chiuso, efficacemente protetto contro gli eventi atmosferici e convenientemente riscaldato nella stagione fredda.

c) Un locale ad uso spogliatoio: esso sarà efficacemente protetto, riscaldato nei mesi invernali ed adeguatamente attrezzato con attaccapanni e panchetti. La superficie utile netta per addetto al cantiere non dovrà essere inferiore a mq. 1,5.

d) Un locale ad uso refettorio: esso sarà convenientemente arredato con tavoli, sedie e scaldavivande.

Quando i posti del refettorio sono disposti uno innanzi all'altro, la larghezza del locale non deve essere inferiore a mt. 2,40.

4. Qualora il numero degli operai addetti al cantiere sia inferiore a 15 o quando lo stesso abbia durata inferiore a mesi 6, l'impresa deve comunque provvedere affinché i lavoratori possano usufruire dei servizi di cui sopra nelle vicinanze del cantiere.

5. L'impresa può derogare a quanto previsto nei precedenti comma, quando sussistono condizioni obiettive – da accertare congiuntamente da parte delle Organizzazioni territoriali competenti – che rendono impossibile l'osservanza delle norme di cui sopra.

6. Eventuali segnalazioni sull'osservanza del presente articolo al Comitato Paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro di cui all'accordo territoriale 26 settembre 1979 sono demandate alle Associazioni territoriali dei lavoratori, ai delegati aziendali ed ai singoli lavoratori dei cantieri interessati.

DICHIARAZIONE A VERBALE

1. Al fine di rendere verificabile, da parte dei Rappresentanti Sindacali Aziendali di cui all'art. 95 del c.c.n.l. 7 Ottobre 1987, l'eventuale sussistenza di condizioni obiettive che rendano impossibile l'osservanza delle norme di cui al presente articolo, l'impresa provvederà a comunicare ai rappresentanti dei lavoratori per iscritto e, per quanto possibile, con l'anticipo di un mese la localizzazione degli istituendi cantieri, la durata presunta di inizio dei lavori, la loro presunta durata, il numero complessivo e la composizione delle maestranze che si presume verranno adibite all'esecuzione degli stessi.

ART. 11

COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO

1. Richiamato l'art. 31 del c.c.n.l. 7 Ottobre 1987, le parti, annettendo rilievo prioritario alla sicurezza ed all'igiene del lavoro nei cantieri e al miglioramento delle condizioni ambientali degli stessi, si impegnano a promuovere il funzionamento del comitato Paritetico territoriale istituito in data 26 settembre 1979.

2. Al fine di poter fornire alle Imprese indicazioni utili per rendere di massima efficacia l'azione di prevenzione infortunistica nei cantieri, le parti convengono inoltre sull'opportunità che – con appositi verbali di intesa – siano previste ricognizioni periodiche degli eventi infortunistici registrati in Cassa Edile.

3. La composizione del comitato viene confermata in sei membri effettivi, tre dei quali da nominarsi dalla Sezione Edile dell'Associazione Industriali di Novara e gli altri tre dai Sindacati Provinciali di Novara FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, in ragione di un rappresentante per ciascun sindacato provinciale.

4. Con gli stessi criteri sono da designarsi sei membri supplenti, con il compito di sostituire in ogni occorrenza i membri effettivi della rispettiva Organizzazione eventualmente impediti.

5. La costituzione, i termini e le modalità per il funzionamento del Comitato anzidetto sono disciplinati dall'apposito Regolamento allegato al presente contratto, del quale forma parte integrante.

ART. 12

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

1. Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità di dare impulso all'istruzione professionale come mezzo essenziale per la formazione di maestranze edili e per affinare e perfezionare le capacità tecniche delle medesime.

2. All'attuazione pratica di tale principio finalizzeranno – con appositi verbali di intesa – iniziative in sede della locale Scuola Edile tendenti preliminarmente a conoscere, attraverso appropriate indagini conoscitive, il livello di professionalità della occupazione del settore e quindi a quantificare la necessità di nuovi profili professionali nonché il potenziamento qualitativo di quelli già esistenti, anche in relazione alle continue evoluzioni tecnologiche.

3. Al fine di dare compiuta applicazione alla normativa introdotta dall'art. 3 della Legge 19.12.1984, n. 863, nonché agli indirizzi contenuti nell'Accordo Interconfederale Confindustria – OO.SS. Cisl, Cgil, Uil del 18 Dicembre 1988 e nell'Accordo Interconfederale Intersind – OO.SS. Cisl, Cgil, Uil del 5 Gennaio 1990, la Scuola Edile di Novara si attiverà nel predisporre appositi corsi per la formazione teorica che le imprese sono tenute a fornire ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro operando – all'occorrenza, congiuntamente rilevata dalle parti stipulanti – anche in sedi decentrate.

4. La formazione teorica, per la parte riguardante la materia antinfortunistica e prevenzionistica, sarà predisposta in collaborazione con il Comitato Paritetico Territoriale e farà riferimento ai piani di formazione predisposti dal Formedil in sede Regionale e/o Nazionale ed ai piani eventualmente convenuti tra le parti con appositi verbali di intesa.

5. Il contributo a favore della Scuola Edile, di cui all'art. 88 del contratto collettivo nazionale di lavoro 7 Ottobre 1987, è confermato nella misura dello 0,20% (zero virgola venti per cento) del totale del minimo gabellare, indennità territoriale di settore e indennità di contingenza.

6. Tale contributo potrà essere variato nel periodo di validità del presente contratto in relazione all'andamento della gestione della Scuola.

ART. 13

ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE

1. Con riferimento all'art. 30 del contratto collettivo nazionale 7 Ottobre 1987 il contributo a carico dei datori di lavoro per la copertura degli oneri relativi è dovuto, sugli elementi della retribuzione, di cui al punto 3 dell'art. 25 del contratto nazionale citato per tutte le ore di lavoro ordinario, effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 18 del c.c.n.l. 7 Ottobre 1987.

2. La misura del contributo, determinato con apposito verbale di accordo, potrà essere variata nel corso di validità del presente contratto in relazione all'andamento della gestione dell'istituto.

ART. 14

COMITATO TECNICO PARITETICO PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Il Comitato tecnico paritetico per la conciliazione delle controversie, istituito con l'accordo territoriale 31 Ottobre 1980 integrativo del c.c.n.l. 22 Luglio 1979, è composto di sei membri effettivi, tre dei quali nominati dalla Sezione Edile dell'Associazione Industriali di Novara e gli altri tre dai Sindacati Provinciali di Novara rispettivamente della FeNEAL, della FILCA e della FILLEA, in ragione di un rappresentante per ciascun Sindacato Provinciale.

2. Con gli stessi criteri sono designati sei membri supplementari, con il compito di sostituire in ogni occorrenza i membri effettivi eventualmente impediti.

ART. 15

ISTITUTI DI PATRONATO

1. In attuazione dell'art. 12 della Legge 20 Maggio 1970 n. 300, gli Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie il presente accordo

hanno diritto di svolgere su un piano di parità la loro attività nei locali, in quanto disponibili, delle Imprese, secondo modalità da stabilirsi con appositi accordi in sede aziendale.

ART. 16
INDUMENTI ED ATTREZZI DI LAVORO

1. L'impresa si impegna a fornire ai dipendenti gli attrezzi necessari per lo svolgimento della loro prestazione lavorativa.
2. Per ogni anno inoltre verranno forniti: un giubbotto, due paia di pantaloni e due paia di scarpe antinfortunistiche.
3. Le forniture di cui sopra avverranno all'inizio della primavera e dell'autunno.

ART. 17 DECORRENZA E DURATA

1. Le presenti norme integrative hanno decorrenza 1° Gennaio 1990 e hanno durata fino alla data che, per i contratti integrativi provinciali, sarà fissata in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 7 Ottobre 1987. ***Letto, confermato e sottoscritto

p. LA SEZIONE EDILI DELL'A.I.N.

p. LA FILCA-CISL

p. L'INTERSIND
Delegazione per il Piemonte

p. LA FILLEA-CGIL

p. LA FeNEAL-UIL

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO DEL 29 MARZO 1999

Addì 29 marzo 1999 presso la sede dell'Associazione Industriali di Novara

tra

- La SEZIONE COSTRUTTORI EDILI della Associazione Industriali di Novara rappresentata dal Geom. DANIELE NOTARI – Presidente – assistito dal Dr. BRUNO GUASCO dell'Associazione stessa;

e, in ordine alfabetico,

- La Federazione Italiana Costruttori e Affini – F.I.L.C.A.-CISL, Sindacato di Novara, rappresentato dal Segretario Generale Sig. GERARDO MANCO;

- La Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Affini – F.I.L.L.E.A.-CGIL – Sindacato di Novara, rappresentato dal Segretario Generale Sig. PAOLO MINELLO e dal Sig. VALTER BOSSONI, anche Delegati ed in rappresentanza della FILLEA-CGIL della zona Valsesia;

- La Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno – Fe.N.E.A.L.-UIL, Sindacato Provinciale di Novara, rappresentata dal Segretario Generale Sig. SALVATORE TUMMINELLO
che costituiscono la Federazione Unitaria dei lavoratori delle Costruzioni

Con la presenza di una delegazione di lavoratori formata dai Sigg.ri: ITALO ARCHETTI, GIANFRANCO CORTESE, SERGIO MAROLA, ANTONIO MARTONE, ROBERTO RASTELLI e WALTER SIDDI;

- Visti il contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 1995 e, in particolare, gli artt. 12 e 39 del contratto medesimo;

- Visti gli accordi nazionali 11 giugno e 3 luglio 1997 in ordine all'istituzione ed alla disciplina dell'Elemento Economico Territoriale (di seguito denominato "E.E.T.");

viene stipulato il presente

Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 29 marzo 1999

integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, di seguito denominato brevemente "Contratto Nazionale", stipulato in Roma il 5 luglio 1995; da valere per tutte le imprese edili ed affini aderenti all'Associazione degli Industriali di Novara e che svolgono le lavorazioni elencate nel contratto collettivo nazionale 5 luglio 1995 e per gli operai ed impiegati da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendenti dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

Le parti contraenti si impegnano a rispettare e a far rispettare, a tutti i livelli, il presente contratto integrativo.

Art 1

INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE

1.1 A decorrere dal 1° Gennaio 1990, l'Indennità Territoriale di Settore (di seguito denominata I.t.s.) è erogata nei seguenti importi lordi:

- | | | |
|----|--|--------------------|
| a. | operai di produzione | |
| | operaio di 4° livello | L. 1.326,58 orarie |
| | operaio specializzato | L. 1.235,50 orarie |
| | operaio qualificato | L. 1.119,50 orarie |
| | operaio comune | L. 975,25 orarie |
| b. | operai discontinui senza alloggio | |
| | Custodi, portinai, fattorini, uscieri, inservienti | L. 877,73 orarie |
| c. | operai discontinui con alloggio | |

Custodi, portinai, fattorini, uscieri, inservienti L. 780,21 orarie

1.2 In attuazione dell'art. 12 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, i valori orari dell'I.t.s. restano fermi nelle cifre stabilite dall'art. 3 del Contratto Collettivo Territoriale di Lavoro – Provincia di Novara – 24 Gennaio 1990, integrativo del C.C.N.L. 7 ottobre 1987.

Tali importi continueranno pertanto ad essere corrisposti secondo le modalità stabilite dagli accordi che li hanno istituiti e regolamentati sino ad ora.

Art. 2

PREMIO DI PRODUZIONE

2.1 A decorrere dal 1° Gennaio 1990 il premio di produzione è erogato nei seguenti importi mensili lordi:

Impiegato di 7° livello	L. 300.056
Impiegato di 6° livello	L. 281.227
Impiegato di 5° livello	L. 236.610
Impiegato di 4° livello	L. 210.472
Impiegato di 3° livello	L. 192.284
Impiegato di 2° livello	L. 174.960
Impiegato di 1° livello	L. 152.012

2.2 In attuazione dell'art. 47 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, i valori mensili del premio di produzione restano fermi nelle cifre rispettivamente stabilite dall'art. 4 del Contratto Collettivo Territoriale di Lavoro – Provincia di Novara – 24 gennaio 1990, integrativo del C.C.N.L. 7 ottobre 1987.

Tali importi continueranno pertanto ad essere corrisposti secondo le modalità stabilite dagli accordi che li hanno istituiti e regolamentati sino ad ora.

Art. 3

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE (E.E.T.). PREMIO DI RISULTATO

3.1 La presente normativa viene definita in attuazione di quanto stabilito dal protocollo 23 luglio 1993, dagli artt. 12 e 39 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, dagli accordi nazionali 11 giugno e 3 luglio 1997 ed in conformità di quanto disposto dall'art. 2 e dalla Legge 23 maggio 1997 n. 135, che costituiscono premessa essenziale di quanto stabilito ai commi successivi.

3.2 L'Elemento Economico Territoriale (E.E.T.), di cui all'art. 39 lettera d) e 47 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 – la cui entità non potrà superare, secondo quanto previsto dall'accordo nazionale 11 giugno 1997, la percentuale del 7% rispettivamente dei minimi di paga base oraria per gli operai e di stipendio base mensile per gli impiegati – sarà corrisposto, quando compete, dal 1° gennaio al 31 dicembre in quota oraria per il personale operaio ed in quota mensile per il personale impiegatizio e sarà considerato, ad ogni effetto di legge, competenza corrente dell'anno di erogazione.

3.3 Al fine di determinare il diritto e la decorrenza dell'E.E.T. di cui al comma precedente, le parti sottoscritte valuteranno l'andamento dell'attività del settore in Provincia di Novara, in base all'escursione dei valori corrispondenti ai parametri economici indicati nel protocollo di verifica allegato (allegato A), individuati al fine di quantificare incrementi di produttività, qualità e competitività riferiti al sistema delle aziende edili ed affini operanti nell'ambito provinciale.

3.4 Per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale – fatto salvo quanto convenuto al successivo paragrafo 3.5 e definito in via transitoria esclusivamente per il periodo 1° maggio/31 dicembre 1999 – le parti, entro il 15 gennaio di ogni anno, effettueranno la verifica del diritto alla corresponsione dell'E.E.T. raffrontando l'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo 1° ottobre/30 settembre immediatamente precedente e quelli del periodo 1° ottobre 1997/30 settembre 1998, che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente accordo.

3.5 Al fine di verificare il diritto alla corresponsione dell'E.E.T. relativamente al periodo 1° maggio/31 dicembre 1999 le parti, entro il 15 maggio 1999, procederanno al raffronto

dell'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo 1° ottobre 1998/31 marzo 1999 con quelli del periodo 1° ottobre 1997/30 settembre 1998.

Qualora dalla verifica risultassero i presupposti per la corresponsione dell'E.E.T. relativamente al periodo 1° maggio/31 dicembre 1999, il Premio di risultato sarà riconosciuto, secondo quanto previsto dall'accordo nazionale 11 giugno 1997, nei seguenti importi:

Decorrenza 1° maggio 1999		
	q.ta mensile	q.ta oraria
7° livello	L. 71.417	
6° livello	L. 64.276	
5° livello	L. 53.563	
4° livello	L. 49.992	L. 288,97
3° livello	L. 46.421	L. 268,33
2° livello	L. 41.779	L. 241,50
1° livello	L. 35.709	L. 206,41
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, inservienti (art. 6 C.C.N.L.)		
	L. 32.138	L. 185,77
Custodi, guardiani, portinai con alloggio (art. 6 C.C.N.L.)		
	L. 28.566	L. 165,13
Decorrenza 1° dicembre 1999		
	q.ta mensile	q.ta oraria
7° livello	L. 108.678	
6° livello	L. 97.810	
5° livello	L. 81.508	
4° livello	L. 76.075	L. 439,74
3° livello	L. 70.641	L. 408,33
2° livello	L. 63.577	L. 367,50
1° livello	L. 54.339	L. 314,10
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, inservienti (art. 6 C.C.N.L.)		
	L. 48.905	L. 282,69
Custodi, guardiani, portinai con alloggio (art. 6 C.C.N.L.)		
	L. 43.471	L. 251,28

Art. 4 **MENSA**

4.1 Le parti, nella prospettiva della realizzazione delle mense interaziendali e sociali, convengono che ai lavoratori non in trasferta che usufruiscano del pasto presso centri sociali o altre strutture di ristorazione sarà corrisposta, a far data dal 1° maggio 1999, una somma giornaliera di Lire 9.000 a titolo di parziale rimborso spese dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa.

4.2 Detto rimborso sarà effettuato soltanto nel caso di prestazione di lavoro superiore alle quattro ore giornaliere e per un massimo di cinque giorni a settimana.

4.3 Ai lavoratori che, per fattori obiettivi, non usufruiranno di detto pasto sarà corrisposta, a far data dal 1° maggio 1999, a titolo di indennità sostitutiva di mensa, una somma giornaliera di Lire 7.080 per il personale operaio ed una somma mensile di Lire 155.760 per il personale impiegatizio, da rapportare all'orario di lavoro effettuato. Su tale indennità non opereranno gli istituti e le percentuali di maggiorazione contrattuale.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Parti stipulanti confermano, così come già convenuto al punto 1 della dichiarazione a verbale dell'art. 5 del contratto collettivo 24 Gennaio 1990, che nei valori sopra riconosciuti a titolo di "Mensa" e di "Indennità sostitutiva di mensa" è stato assorbito il valore della "Indennità di trasporto" di cui all'art. 10 del c.c.t.l. 24 Ottobre 1986.

ART.5 **TRASFERTA OPERAI**

Spese di viaggio

5.1 I lavoratori assunti nel Comune di Novara e comandati a prestare la propria opera oltre i limiti territoriali del Comune di Novara, o i lavoratori assunti negli altri comuni e comandati a prestare la propria opera oltre i limiti territoriali degli stessi o dei diversi limiti territoriali definiti a livello aziendale comunque non superiori a km. 7,5 dal centro del comune, hanno diritto – in assenza dei mezzi dell'azienda – al rimborso delle spese di viaggio.

5.2 Nel caso che il lavoratore, in assenza di mezzi dell'azienda, intenda servirsi di propri mezzi, il rimborso delle spese verrà valutato secondo le tabelle A.C.I. fino ad una vettura di media cilindrata (1.000 cmc.) e riferite ad una percorrenza media di 15.000 Km. Annuì.

Vitto

5.3 Con gli stessi limiti territoriali previsti nella regolamentazione delle spese di viaggio verrà riconosciuta a far data dal 1° maggio 1999 – dietro presentazione di idonea documentazione – una somma giornaliera di Lire 13.000 per il consumo del pasto caldo.

5.4 Con gli stessi limiti territoriali previsti nella regolamentazione delle spese di viaggio verrà riconosciuta a far data dal 1° dicembre 1999 – dietro presentazione di idonea documentazione – una somma giornaliera di Lire 14.000 per il consumo del pasto caldo.

5.5 Qualora fattori obiettivi non consentano il consumo del pasto caldo verrà corrisposta a far data dal 1° maggio 1999, a titolo di indennità sostitutiva, una somma giornaliera di Lire 8.500.

Indennità di trasferta

a)

1. Il limite territoriale oltre il quale al lavoratore in servizio viene riconosciuto il trattamento di trasferta è individuato – con l'eccezione, per gli addetti che effettuano lavori stradali ed opere igieniche, di cui al successivo punto b) – in una distanza di Km. 15 dal centro del comune in cui è avvenuta l'assunzione del lavoratore stesso.
2. Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di Km. 15 e sino al limite di Km. 30 dal centro del comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 6% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, eventuale elemento economico territoriale ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate.
3. Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di Km. 30 e sino al limite di Km. 45 dal centro del comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 12% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, eventuale elemento economico territoriale ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate.
4. Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di Km. 45 e sino al limite di Km. 60 dal centro del comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del

18% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, eventuale elemento economico territoriale ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate.

5. Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di Km. 60 dal centro del comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 24% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, eventuale elemento economico territoriale ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate. La diaria non sarà riconosciuta nel caso in cui il lavoratore debba pernottare in loco perché, in tale ipotesi, avrà diritto al trattamento di cui al 6° comma dell'art. 22, lettera A) – Norme Generali – del c.c.n.l. 5 luglio 1995.

b)

1. Per gli addetti che effettueranno lavori stradali ed opere igieniche, il limite territoriale oltre il quale al lavoratore in servizio viene riconosciuto il trattamento di trasferta è individuato in una distanza di Km. 15 dal centro del Comune in cui è avvenuta l'assunzione del lavoratore stesso.
2. Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di Km. 15 e sino al limite di Km. 45 dal centro del comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 12% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, eventuale elemento economico territoriale ed eventuale minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate.
3. Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di Km. 45 e sino al limite di Km. 60 dal centro del comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 18% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, eventuale elemento economico territoriale ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate.
4. Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di Km. 60 dal centro del comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 24% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, eventuale elemento economico territoriale ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate. La diaria non sarà riconosciuta nel caso in cui il lavoratore debba pernottare in loco perché, in tale ipotesi, avrà diritto al trattamento di cui al 6° comma dell'art. 22, lettera A) – Norme Generali – del c.c.n.l. 5 luglio 1995.

DICHIARAZIONE A VERBALE

1. Il trattamento sopra stabilito non è dovuto nel caso che il lavoro si svolga nel comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora, che comporti per lui un effettivo vantaggio.

2. Il lavoratore che percepisce i trattamenti di cui al presente articolo dovrà trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.

3. Ai fini del presente articolo per "distanza" si intende l'effettiva percorrenza stradale misurata dal Municipio del Comune di assunzione al posto di lavoro.

ART.6

DECORRENZA E DURATA

1. Il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro si applica, salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, a decorrere dal 1° aprile 1999 e per la sua durata valgono le norme in materia stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 5 luglio 1995.

2. Per la disdetta ed il tacito rinnovo valgono le norme del Contratto Nazionale.

3. Le parti sottoscritte convengono, per le normative non espressamente innovate nel presente accordo, di far riferimento a quanto stipulato nel Contratto territoriale 24 gennaio 1990 e successive modifiche ed integrazioni, ed assumono l'impegno di procedere ad un aggiornamento di tale contratto entro il 31 maggio 1999 tenendo conto degli orientamenti che in proposito saranno formulati dalla Commissione Interassociativa Sindacale Territoriale di cui all'accordo 12 novembre 1998.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. LA SEZIONE EDILI DELL'A.I.N.

p. LA FILCA-CISL

p. LA FILLEA-CGIL

p. LA FeNEAL-UIL

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DEL LAVORO
29 marzo 1999

protocollo di verifica

Art.1

1.1 In attuazione di quanto stabilito dall'art. 3 del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 29 marzo 1999, vengono individuati i seguenti "parametri" ed "indici economici" di riferimento, al fine di quantificare nel periodo considerato le variazioni verificatesi e relative alla produttività, qualità e competitività del sistema delle Imprese edili operanti nell'ambito Provinciale.

1.2 I parametri e gli indici economici di riferimento – forniti, su richiesta delle parti sottoscritte, dalla Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza di Novara e dalla Scuola Edile Novarese – sono relativi all'esercizio 1° ottobre 1997/30 settembre 1998.

PARAMETRI ED INDICI ECONOMICI VALORE DI RIFERIMENTO

ORE CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
LAVORATORI ISCRITTI IN CASSA EDILE **46,86**

L'andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà inferiore al valore di riferimento

ORE FORMAZIONE ORGANIZZATA DALLA SCUOLA EDILE (x 1000)
ORE LAVORATE E DENUNCIATE IN CASSA EDILE **0.89**

L'andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà superiore al valore di riferimento

ORE LAVORATE E DENUNCIATE IN CASSA EDILE
LAVORATORI ISCRITTI IN CASSA EDILE **1604,84**

L'andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà superiore al valore di riferimento

IMPORTO APPALTI DENUNCIATI IN CASSA EDILE L. 112.861.363.138

L'andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà superiore al valore di riferimento

MASSA SALARI DENUNCIATI IN CASSA EDILE L. 56.884.676.629

L'andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà superiore al valore di riferimento

IMPRESSE ATTIVE ISCRITTE ALLA CASSA EDILE n. 608

L'andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà superiore al valore di riferimento

Art. 2

2.1 I parametri e gli indici di cui all'art. 1 hanno uguale incidenza per determinare il risultato finale dell'Elemento Economico Territoriale.

2.2 Il presupposto per la corresponsione dell'Elemento Economico Territoriale si realizza alla condizione che almeno quattro parametri/indici fra quelli sopra definiti risultino con andamento positivo.

2.3 Per l'indice relativo alle "imprese attive iscritte alla Cassa Edile) le parti si riservano di procedere alla analisi del medesimo al fine di evitare distorsioni o interpretazioni che non riflettano il reale andamento del settore (a titolo meramente esemplificativo fattispecie di diffusione di imprese).

2.4 Qualora in sede di verifica dovesse emergere la indisponibilità o la impossibilità di acquisire tutti i dati necessari per il calcolo dell'escursione dei parametri/indici sopra definiti entro il termine stabilito, la verifica dovrà comunque essere effettuata in base ai dati disponibili.

2.5 A fronte di eccezionali andamenti congiunturali, tali da incidere negativamente sull'andamento territoriale del settore edile e tali da incidere in maniera significativa sull'Elemento Economico Territoriale, le parti sottoscritte si incontreranno per eventualmente individuare altri parametri/indici da utilizzare per le verifiche successive.

2.6 Le parti si danno atto che la struttura dell'Elemento Economico Territoriale è coerente con quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella Legge 23 maggio 1997, n. 135, in quanto il riferimento ai parametri/indici di cui alla presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato art.2.